

Publicato il 14/05/2018

N. 05373/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 10774/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10774 del 2003, proposto da:  
Soc. Radio Italia Lazio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difeso dall'avvocato Marco Bielli, con domicilio eletto presso  
il suo studio in Roma, via Corsica, n. 6;

*contro*

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiorgio Abbati, Giorgio Robiony,  
Corrado Carrubba, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Robiony in  
Roma, via Bruxelles, 59;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Brancaccio,  
domiciliato ex lege presso la Segreteria del TAR del Lazio, via Flaminia, 189;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza del Comune di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 recante l'ingiunzione allo sgombero - demolizione di opere abusive e alla rimozione degli impianti e delle antenne esistenti;

- degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;

Visto l'intervento *ad opponendum* dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti, tra cui quella di cui è titolare la società ricorrente, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il provvedimento ha, altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

Sono state formulate le seguenti censure:

A) violazione di legge (artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990); violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e del derivato principio dell'affidamento (art. 97 Cost.); eccesso di potere; sviamento della causa tipica; contraddittorietà;

B) violazione dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; difetto e/o falsa interpretazione dei

presupposti di fatto e di diritto, e in particolare della delibera della Regione Lazio del 4.4.2001; incompetenza; travisamento dei fatti; difetto assoluto di motivazione in ordine all'urgenza di provvedere e all'interesse pubblico lesa nonché alla luce dello status di soggetti "concessionari" per l'esercizio dell'attività radiodiffusiva ai sensi della L. n. 223/1990 e n. 66/2001; genericità, difetto di istruttoria; violazione dell'art. 113 della Costituzione;

C) violazione di legge (art. 152 della L. n. 490/1999);

D) eccesso di potere sotto i profili della illogicità estrinseca, della contraddittorietà e della carenza istruttoria; incidenza dei vizi sulla illegittimità intrinseca e sostanziale degli atti;

E) violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 22.2.2001, art. 8; incompetenza.

2. Si è costituito il Comune di Rocca di Papa contestando la fondatezza del ricorso.

3. A seguito della camera di consiglio del 10 novembre 2003 con ordinanza n. 5621 del 2003 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

4. Con atto depositato in giudizio il 4 gennaio 2005 è intervenuto *ad opponendum* il Parco Regionale dei Castelli Romani.

5. All'udienza pubblica del 27 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Nel merito, il ricorso è infondato.

6.1 La prima censura contenuta nel punto 1 sub A), relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è infondata, in quanto la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato, per cui non è necessario tale preventivo adempimento: "l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per

l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681; V, 28 aprile 2014, n. 2194).

Infondati sono anche gli altri profili di censura di cui al punto 1, lettera A), relativamente all'affidamento maturato circa la regolarità della posizione assunta dalla ricorrente in relazione ai precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, al riconoscimento del diritto di superfici e al precedente comportamento del Comune, trattandosi di aspetti che non incidono sulla natura strettamente vincolata dell'atto impugnato, che costituisce estrinsecazione del potere repressivo in materia di abusi edilizi.

6.2 Lo stesso è a dirsi con riferimento ai profili di rilevanza istruttoria e motivazionale di cui al punto 1, lettera B), in relazione ai profili concernenti il decorso del tempo e il relativo affidamento, che avrebbero imposto di evidenziare un interesse pubblico attuale a perseguire l'abuso edilizio, tale da prevalere sulle aspettative dell'odierna ricorrente.

Infatti la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 5788; Adunanza Plenaria n. 9 del 2017).

Per quanto attiene in particolare alla questione della non applicabilità del piano territoriale di coordinamento alle emittenti operanti in banda FM e alla concreta impossibilità di effettuare la delocalizzazione, come pure alla questione della posizione di concessionario con i relativi obblighi, il Collegio rileva che si tratta di circostanze e profili inidonei a far venire meno la natura abusiva dell'opera realizzata in mancanza di titolo edilizio, alla stregua delle considerazioni esposte nel prosieguo.

6.3 In ordine alla censura di cui al punto 1, lettera C), con cui la ricorrente contesta il rilievo vincolistico delle opere, aventi ad oggetto installazioni anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 490/1999.

Al riguardo, va premesso un doveroso richiamo all'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale sulla medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente ricorso (nella parte relativa ad altri impianti impugnata da altre emittenti), per cui gli impianti avevano necessità di un idoneo titolo edilizio già in forza dell'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, mai rilasciato, con la conseguenza che "il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell'ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali" (Tar Lazio, Sez. II ter, 13 novembre 2014, n. 11402 del 2014; 19 gennaio 2015 n. 765).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza n. 11402 del 2014, ha espressamente richiamato anche la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, del D.P.R. 380/01, per cui negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire sono compresi "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione". Ha poi ritenuto che "il quadro normativo di riferimento in materia di esercizio dell'attività di diffusione radio-televisiva, sebbene autorizzata a livello ministeriale, postula comunque che tale attività venga esercitata attraverso strutture idonee che non contrastino con la normativa urbanistica, e tale valutazione è rimessa ai Comuni interessati. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 16 e 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 nonché dell'articolo 23 della legge 3 maggio 2004 n. 112, può dirsi ... che la disciplina riveniente da tali norme non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione radio-televisiva. L'art. 27 della legge 112/04 prescrive invece che possano continuare ad

operare gli impianti che non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco. La stessa legge 223/90 sottintendeva la necessità di tale controllo, disponendo che il censimento ministeriale costituisse titolo per la richiesta di permesso di costruire (art. 4)".

Quanto all'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per cui "i privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che tale disposizione si riferisce alla "concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art.16 della medesima fonte, atto quest'ultimo necessario, nello schema della legge 223/90 per ottenere la (allora) concessione edilizia contemplata dall'art. 4 della medesima legge. Concessione edilizia che, nel caso di specie, non v'è stata, né poteva esserci in considerazione del vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali e dei penetranti vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti dai piani sovraordinati".

Il Consiglio di Stato ha poi anche già affermato che "la normativa paesaggistico-ambientale presiede alla tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale e del tutto ragionevolmente pone limiti alla libertà di iniziativa privata quando quest'ultima possa risultare potenzialmente dannosa. Sono ben possibili equi contemperamenti avuto riguardo alla pregnanza degli interessi in gioco, ma dev'essere il legislatore ad autorizzarli espressamente, in esecuzione di precise scelte di carattere politico e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza. Né può ipotizzarsi, avuto riguardo all'attuale

pluralità e diffusione delle fonti di informazione, una restrizione del diritto di cui all'art. 21 Cost., tale da giustificare la permanenza in funzione di apparati gravemente lesivi del paesaggio, e da determinare, sul piano normativo, l'incostituzionalità delle disposizioni che ne impongono la rimozione" (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2017, n. 2200): orientamento, questo, che vale anche perché nella specie si tratta di zona plurivincolata anche anteriormente all'entrata in vigore del T.U. del 1999, anche sotto il profilo paesistico, sulla base di decreti ministeriali adottati sulla base della legge del 1939.

6.4 Quanto alla censura di cui al punto 1 sub D), essa va disattesa in quanto genericamente rivolta a ribadire la sostanziale illegittimità dell'atto in questione (per altro verso qualificato come "mero comportamento").

6.5 Infine con riguardo alla censura di cui al punto 1 sub E) relativa alla violazione della legge n. 36 del 2001 (in quanto non attribuirebbe al Comune poteri in materia di emissioni elettromagnetiche), il Collegio ne rileva l'infondatezza, avendo il Comune esercitato poteri repressivi vincolati di natura edilizia, ad esso spettanti.

7. Il ricorso è conclusivamente infondato e deve essere respinto.

8. Le spese di giudizio sostenute dal Comune di Rocca di Papa, forfettariamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensarle rispetto all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Rocca di Papa, delle spese di giudizio pari a €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di

legge.

Compensa le spese rispetto all'Ente Parco regionale dei Castelli Romani.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Arzillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**